



BANDA COMUNALE di Gubbio-APS

Via Cairoli 1 - 06024 GUBBIO (PG)
P.Iva 03275080541 - CF 92015650546



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino

Registrato il 19.12.2022
al n. 766 Serie 3

Euro €
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Bontempi Paolo (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BR)

Verbale Assemblea Generale Straordinaria del 11 Dicembre 2022

modifica e adeguamento dello statuto al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, c. 2)

In data odierna si è riunita, in seconda convocazione, alle ore 11:30 del 11 Dicembre 2022 presso la sede sociale di Via Cairoli 1 (ex Biblioteca) in Gubbio (PG), l'Assemblea Generale degli Associati della « Banda Comunale di Gubbio - APS » con il seguente Ordine del Giorno:

1. **Approvazione regolarizzazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le regolarizzazioni richieste dal RUNTS-Umbria in base al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.**
2. **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza il Presidente Cicci Giovanni che chiama a fungere da Segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig. Franco Pignitopo che accetta.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall'art. 7 dello Statuto con avviso contenente l'O.d.g., l'ora e il luogo;
- in base all'art 101 c. 2 del DLgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i propri statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- accertata la presenza di un numero di associati sufficiente, come da statuto vigente, come indicato nell'allegato "A" su n° 79 iscritti che rimane agli atti dell'Associazione.

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

Prende quindi la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Cicci Giovanni il quale, in merito al primo punto, illustra ai presenti i motivi per cui il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario procedere a questa convocazione straordinaria che prevede una seconda approvazione dello Statuto.

Premette che già con Assemblea Generale del 27 Febbraio 2022 si è proceduto ad approvare ed adeguare lo Statuto a quanto previsto dal DLgs. 117/2017, regolarmente registrato all'AA.EE e trasmesso al RUNTS Umbria in data 7 Giugno 2022.

In data 12 settembre, a seguito verifica dei requisiti ed informazioni sul presente atto, sono stata segnalata da parte del RUNTS Umbria alcune criticità che ostacolavano il perfezionamento della sua registrazione presso il RUNTS.

Illustra agli associati le necessarie modifiche dello Statuto per renderlo conforme a quanto richiesto dal RUNTS Umbria in base alla nuova normativa (CTS D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il Presidente

Il Segretario



BANDA COMUNALE di Gubbio-APS

Via Cairoli 1 - 06024 GUBBIO (PG)
P.Iva 03275080541 - CF 92015650546

Verbale Assemblea Generale Straordinaria del 11 Dicembre 2022

modifica e adeguamento dello statuto al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, c. 2)

Da lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che, come richiesto dal RUNTS-Umbria, sono stati oggetto di regolarizzazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Al termine della lettura di tutti gli articoli, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto – **All. "B"** come parte integrante.

Si da quindi mandato al Presidente ed al Segretario, incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto, di compiere tutte le pratiche necessarie per la relativa registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 13:00.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	1
ART. 2 - OGGETTO SOCIALE E SCOPO	1
ART. 3 - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, ESERCIZIO SOCIALE	2
ART. 4 - ASSOCIATI	4
ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI	6
ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	7
ART. 7 - L'ASSEMBLEA	7
ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	8
ART. 9 - IL PRESIDENTE	10
ART. 10 - IL VICE PRESIDENTE	10
ART. 11 - IL SEGRETARIO / TESORIERE	11
ART. 12 - IL DIRETTORE ARTISTICO	11
ART. 13 - IL VICE DIRETTORE ARTISTICO	12
ART. 14 - IL REVISORE DEI CONTI	12
ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO	13
ART. 16 - SCIoglimento, CESSAZIONE, ESTINZIONE	13
ART. 17 - RESPONSABILITÀ	14
ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME DI RINVIO	14
ART. 19 - NORME TRANSITORIE	14
ART. 20 - NORMA FINALE	14

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita l'associazione denominata "Banda Comunale di Gubbio A.P.S.".

L'associazione ha sede in Gubbio in Via Cairoli 1. L'indirizzo può essere modificato all'interno del Comune anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che la modifica costituisca variazione del presente Statuto.

L'Assemblea degli associati potrà istituire sedi secondarie, uffici recapiti in Italia o all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale e scopo

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" Ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Senza scopo di lucro, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore della comunità, degli associati, loro familiari o di terzi, senza alcuna finalità speculativa e nel pieno rispetto della libertà e della dignità della persona.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nell'ambito della propria attività, l'associazione è una banda musicale, deputata a sottolineare le ricorrenze cittadine di natura civile, religiosa, tradizionale e folkloristica avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'assunzione di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, potrà essere prevista solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Essa potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) Promuovere la valorizzazione dell'attività bandistica attraverso l'apporto dei propri associati, anche mediante la promozione di manifestazioni musicali-folkloristiche;
- b) Fornire alla Città di Gubbio una presenza musicale qualificata in occasione di feste, cerimonie e pubbliche ricorrenze, offrendo ai partecipanti la possibilità di fare musica d'insieme;

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

- c) Favorire la crescita culturale della popolazione nel settore musicale, in collaborazione con Enti, associazioni e privati, operando in concreto con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio per la formazione dei musicanti;
- d) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persone ed un valore sociale;
- e) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- f) Porsi quale punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- g) Promuovere l'associazionismo tra tutti coloro che desiderano contribuire direttamente ad una maggiore conoscenza della musica.

Art. 3 - Patrimonio, risorse economiche, esercizio sociale

L'associazione può trarre le proprie risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- 5) rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse;
- 6) Entrate derivanti da eventuali attività economiche di natura commerciale connesse ed accessorie al raggiungimento dello scopo istituzionale (esempio filmati, pubblicazioni, corsi di musica, concerti, iniziative promozionali, ecc.);
- 7) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 per le attività di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo decreto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti mediante le risorse di cui al comma precedente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e quindi nè è fatto espresso divieto:

- a) La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- b) La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.
- c) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
- d) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117.
- e) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le di-

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

sposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

L'esercizio sociale si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 – Associati

Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, siano essi persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi e lo Statuto.

Gli associati si distinguono in:

- Associati FONDATORI: coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto il relativo atto costitutivo;
- Associati ORDINARI: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- Associati ONORARI: persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione.

Tra le tipologie di Associati, non vi è disparità di trattamento. Il numero degli Associati è illimitato.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I minorenni hanno diritto a quello ATTIVO ma non a quello PASSIVO

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I rapporti tra associati e tra associati e terzi devono essere improntati a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e degli scopi in esso contenuti.

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta motivata da parte degli interessati. Sull'ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo la cui deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli eventuali dinieghi della domanda di ammissione devono, entro sessanta giorni, essere adeguatamente motivati e comunicati all'interessato il quale potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere il riesame del rigetto da parte dell'Assemblea Generale.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

In caso di domanda di ammissione presentata da minori, la stessa dovrà essere contro firmata dall'esercente la patria potestà. Chi sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni

All'atto di ammissione gli associati versano la quota di associazione, il Consiglio Direttivo cura l'iscrizione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati, dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.

La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- decesso.

Il recesso da parte degli associati, deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata in forma scritta motivata dall'Assemblea in seduta ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti e delle delibere validamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
- c) In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) Non partecipi in alcun modo alle attività dell'Associazione senza giustificazione comunicata al Presidente (che la riporta al Consiglio) ad almeno due terzi delle attività sociali nel corso dell'anno.

Il responso dell'Assemblea è in ogni caso insindacabile.

L'esclusione è automatica nei confronti del socio che si renda moroso del versamento della quota sociale, trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini stabiliti, intendendosi il suo mancato adempimento quale recesso implicito dall'Associazione.

Sia nel caso che nei due mesi il socio rientri dallo stato di morosità sia che non lo faccia, al verificarsi delle situazioni, il Consiglio direttivo ne prende atto nella prima seduta utile; nelle more dei due mesi, rimane comunque sospeso il diritto di voto attivo e passivo del socio per l'intero periodo.

L'associato escluso può riacquistare la qualifica di associato, reintegrato con tutti i diritti, se corrisponde per intero le quote sociali per il cui mancato pagamento è stato dichiarato moroso o, trascorso almeno un anno dalla scadenza dei termini per i quali si era reso moroso, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo per l'ammissione.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

L'associato receduto, decaduto, escluso o oggetto di sospensione del diritto di voto non ha diritto alla restituzione delle quote associative.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il lavoro retribuito dei propri associati, è ammesso solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Potranno essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

Art. 5 - Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita.
- b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo, entro il termine fissato dall'organo competente. Tale quota non può in ogni caso essere restituita.

Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età, purché iscritto nel libro Associati da almeno tre mesi, ha diritto:

- a) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti
- b) di voto per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa
- c) a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- d) Inoltre tutti gli associati hanno inoltre diritto:
- e) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, con esplicito consenso da parte gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- f) di partecipare all'Assemblea esercitando il diritto di voto;
- g) di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta fatta pervenire al Consiglio Direttivo; entro 30 giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio del Consiglio, il Segretario/Tesoriere consegna la documentazione richiesta, anche tramite mezzi informatici utilizzando le moderne tecnologie comunicative.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune e del patrimonio dell'Associazione

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- h) l'Assemblea degli Associati;
- i) b)il Consiglio Direttivo;
- j) il Presidente;
- k) il Vice Presidente;
- l) il Segretario/Tesoriere;
- m) il Direttore Artistico;
- n) il vice Direttore Artistico
- o) il Revisore dei Conti.
- p) Organo di controllo

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. In Assemblea ciascun associato ha diritto ad un voto (principio del voto singolo). Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, per non più di due volte consecutive. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell' Associazione. Inoltre:

- a) approva il bilancio di esercizio a consuntivo e a preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo; in caso di parità di voti tra due o più soci, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più an an di età;
- c) nomina l'eventuale Revisore dei Conti;
- d) su proposta del Consiglio Direttivo approva la nomina del Direttore Artistico come pure la sua sostituzione;
- e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente o, in

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti personalmente o rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti personalmente o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione quando sono presenti personalmente o rappresentati per delega la maggioranza assoluta degli associati. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità e ne facciano richiesta al Presidente con indicazione delle materie da trattare. In questi casi la convocazione dell'Assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Per gli Associati minori di età, la convocazione ed il diritto di votare alle assemblee, dovrà essere estesa, sino al compimento del 18° anno di età, a colui che esercita la responsabilità genitoriale.

Costui comunque in nessun caso potrà esercitare l'elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza dal figlio) essendo questo un diritto personale del socio,

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le convocazioni vengono effettuate mediante qualsiasi strumento capace di garantire l'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni calendario antecedenti la data stabilita.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, eletti tra gli associati dall'Assemblea degli Associati, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. Partecipa al

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Consiglio Direttivo un membro di diritto del Comune di Gubbio senza diritto di voto.

In qualità di membro di diritto, il Comune di Gubbio è esentato dal pagamento della quota associativa

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

I componenti il Consiglio perdono la loro carica in via anticipata in caso di decesso, dimissioni o decadenza. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso in caso di 3 assenze ingiustificate continuative.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i primi dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell' Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all' Assemblea, e ad eccezione di acquistare, vendere, permutare od incamerare beni immobili, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, nonché firmare cambiali passive a carico dell' Associazione; per questi atti occorre una delibera dell' Assemblea ordinaria.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Nominare il Presidente, Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere;
- d) Proporre all'Assemblea l'approvazione della nomina del Direttore Artistico come pure la sua sostituzione;
- e) Delibera i compensi del Direttore artistico;
- f) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) Deliberare circa l'ammissione ed il recesso degli associati;
- h) Proporre all'Assemblea l'esclusione motivata degli Associati ai sensi del precedente articolo 4;
- i) Stabilire l'entità della quota associativa annuale, in funzione dei programmi di attività;
- j) Proporre all'Assemblea il calendario delle attività dell'associazione;
- k) Compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
- l) Nominare quali "Associati benemeriti", senza alcun diritto o dovere proprio degli Associati, coloro che contribuiscono alla vita dell' Associazione sotto qualsiasi forma ritenuta di

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

particolare rilevanza;

- m) Nominare i responsabili di eventuali commissioni di lavoro in cui può articolarsi la vita dell' Associazione;
- n) Stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- o) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell' Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite qualsiasi strumento capace di garantire l'avvenuta ricezione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno quattro volte all'anno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 9 - Il Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione che può essere delegata, in caso di Sua assenza al Vice Presidente o al membro del Consiglio Direttivo con la maggiore età in caso di assenza anche del Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Ha il compito di:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- b) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con la firma legale dell' Associazione;
- c) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell' Associazione;
- e) compiere gli atti inerenti l'ordinaria amministrazione dell' Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione, eletto all'interno del Consiglio Direttivo dal Consiglio medesimo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Art. 11 - Il Segretario / Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati all'interno del Consiglio Direttivo dal Consiglio medesimo ed hanno il compito di curare ed aggiornare i seguenti libri sociali:

- i libri contabili;
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Il Segretario svolge le funzioni seguenti:

- a) redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura il libro degli Associati dell'Associazione;
- b) coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Se non eletto, può essere nominato dal Consiglio anche all'infuori della carica di Consigliere tra gli Associati.

Il Tesoriere svolge le funzioni seguenti:

- a) accertare il regolare pagamento da parte degli Associati delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.
- e) collaborare con il Collegio dei Revisori dei conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Le due cariche possono essere conferite anche alla stessa persona, purché eletta all'interno del Consiglio

Art. 12 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina anche il compenso.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su sua iniziativa o qualora richiesto senza diritto di voto.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

La carica è a tempo indeterminato e può essere revocata in ogni tempo dall'Assemblea in seduta straordinaria o su proposta del Consiglio Direttivo.

L'incarico è accettato mediante la sottoscrizione, da parte del Direttore Artistico, di apposita lettera d'incarico firmata dal Presidente, dalla quale devono risultare, tra l'altro, la durata dell'incarico, il compenso pattuito, nonché i termini in caso di scioglimento anticipato del rapporto, su iniziativa di ciascuna delle parti.

Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) comporre e strutturare l'orchestra;
- b) curare il repertorio musicale;
- c) proporre le acquisizioni di materiali musicali (strumenti, spartiti, audiovisivi, ecc.) al Consiglio Direttivo;
- d) proporre i contenuti delle manifestazioni al Consiglio Direttivo;
- e) scegliere collaboratori tra gli Associati per attività specifiche inerenti le sue funzioni.

Art. 13 - Il Vice Direttore Artistico

Il Vice Direttore artistico è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore artistico, che può proporne la sostituzione.

Viene scelto tra gli Associati iscritti all'Associazione e collabora con il Direttore nello svolgimento dei compiti svolti da quest'ultimo, secondo modalità stabilite in accordo tra gli stessi e dal regolamento interno.

Le sue prestazioni sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi così come disciplinato dal regolamento interno.

Art. 14 - Il Revisore dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga necessario per libera determinazione o per legge, può essere anche esterno all'Associazione.

E' però incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alla Assemblea, in ogni caso senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Art. 15 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 - Scioglimento, cessazione, estinzione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati, come da art. 21 c.c..

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

In tutti i casi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, è previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

Associazione "BANDA COMUNALE DI GUBBIO APS"

Allegato "B"

Assemblea Generale del 11 Dicembre 2022

Art. 17 - Responsabilità

L'Associazione non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire gli associati in conseguenza di infortunio e incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare durante la permanenza nella sede sociale e durante lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 18 - Clausola compromissoria e norme di rinvio

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale dove ha la sede legale l'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia, anche fiscale.

Art. 19 - Norme transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 20 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



Il Presidente

Il Segretario

